

ACCORDO TERRITORIALE COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

In attuazione della Legge n. 431 DEL 9/12/1998 e del Decreto Interministeriale del 30/12/2002

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 della legge 431/98 ed in attuazione del Decreto Interministeriale del 30/12/2002:

Le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei proprietari:

APE – CONFEDILIZIA	in persona del V. Presidente Amedeo Palombo
ASPPI	in persona del Presidente Luigi Ferdinando Giannini
CONFAPPI	in persona del Presidente Sandra Iachella
UPPI	in persona del Segretario Umberto De Feo

E le Organizzazioni Sindacali degli inquilini:

SUNIA	in persona del Segretario Provinciale Vitaliano Patriarca
SICET	in persona del Segretario Sergio Ronzoni
UNIAT	in persona del Segretario Marco Ardissoni
UGL- ASSOCASA	in persona del Segretario Orlando Santamaria

Premesso che:

- a) l'Amministrazione Comunale di Cisterna di Latina intende verificare la possibilità di ridurre l'aliquota ICI a favore dei proprietari di immobili che affittano ai sensi di quanto stabilito nel presente accordo;
- b) le parti convenute intendono assicurare il massimo impegno, per consentire la più elevata diffusione ed utilizzazione delle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo;
- c) che i firmatari del presente accordo convengono:
 - a) sulla necessità di un maggior beneficio fiscale;
 - b) sull'importanza della continuità della operatività dello strumento del fondo sociale;
 - c) sulla indispensabilità di un incremento dell'ERP;
- d) le parti intendono promuovere alcuni significativi strumenti di attuazione in linea con le indicazioni della legge, quali: l'Osservatorio Comunale, la "Borsa delle locazioni", la "Commissione per il fondo al sostegno", la "Commissione di Conciliazione Stragiudiziale";

Convengono e stipulano quanto segue:

Norme Generali

Il territorio comunale di Cisterna di Latina viene suddiviso in n. 3 "Zone Omogenee" come da allegati grafici "A e B". Per ogni area omogenea vengono individuate, tenuto conto delle tipologie degli appartamenti, diverse sub-fasce; per ogni sub-fascia viene stabilito un valore minimo ed un valore massimo all'interno dei quali, secondo le caratteristiche dell'unità immobiliare e dell'edificio, è concordato tra le parti il canone per il singolo contratto. I valori minimo e massimo delle sub-fasce sono stati determinati tenendo conto:

- Dei valori di mercato
- Delle dimensioni degli alloggi
- Delle dotazioni strutturali;
- Dello stato di manutenzione dell'alloggio e dell'intero stabile
- Delle pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc. ecc.)
- Della presenza di spazi comuni
- Della dotazione di impianti tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo, condizionatore d'aria)
- Dell'eventuale dotazione di mobilio.
- Della superficie dell'alloggio e delle sue pertinenze
- Della durata del contratto

A richiesta di ciascuna delle parti, nella fase relativa alle intese preliminari, le organizzazioni sindacali forniranno l'assistenza per definire il canone di locazione, prendendo in considerazione lo stato di manutenzione dell'unità immobiliare e del fabbricato, il numero dei parametri, la tipologia ed ogni altro elemento oggettivo.

Durata superiore del contratto

Possono essere stipulati contratti di locazione con durata superiore a quella stabilita dall'art. 2 comma 3 della legge 431/98. In tal caso il canone concordato è aumentato del 2% per ogni anno eccedente i primi tre anni.

Immobile arredato

Ove sia locato un appartamento ammobiliato, il canone concordato è aumentato fino ad un massimo del 25% da graduarsi in relazione alla quantità e qualità dell'arredo e alla presenza di elettrodomestici funzionanti.

In tal caso deve essere sottoscritto dalle parti contraenti l'elenco dell'arredo presente nell'alloggio.

Oneri accessori

Per tutti i contratti di cui al presente accordo in relazione alla ripartizione fra locatore e conduttore degli oneri accessori, si fa riferimento espressamente alla "Tabella degli Oneri Accessori" (allegato G del decreto Interministeriale 30 dicembre 2002).

Contratti di locazione ad uso abitativo

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al Decreto Interministeriale 30.12.2002 così come recepito nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell'immobile, indicando con precisione tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone.

Contratti transitori ordinari

In conformità con le previsioni del Decreto Interministeriale 30.12.2002 la durata della locazione non può essere inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.

La transitorietà del contratto può essere motivata rispettivamente e separatamente sia da esigenze del locatore che del conduttore, individuate all'atto della stipula del contratto come segue:

A) ESIGENZE DI TRANSITORietà DEL LOCATORE

Quando il locatore debba disporre dell'immobile per i seguenti motivi:

- destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta che intendano contrarre matrimonio o iniziare una convivenza di fatto o, raggiunta la maggiore età ed autonomia economica, intendano lasciare l'abitazione della famiglia d'origine;
- destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, o dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, debbano rilasciare l'alloggio di servizio;
- destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado, per ragioni di studio o di lavoro, esclusivamente per gli immobili in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
- eseguire interventi nell'unità immobiliare, per i quali sia stato richiesto il permesso di costruzione o presentata D.I.A., che siano incompatibili con l'occupazione dell'appartamento;
- qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata.

B) ESIGENZE DI TRANSITORietà DEL CONDUTTORE

Quando il conduttore abbia la necessità di una abitazione per un periodo non superiore a 18 mesi, per i seguenti motivi:

- contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza
- previsione di trasferimento per ragioni di lavoro
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- necessità di cure o di assistenza per sé o a famiglia
- acquisto, assegnazione o locazione di una abitazione diversa dalla propria residenza; ando disponibile entro il periodo di durata del contratto;

esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la sua abitazione;
qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata.

Si precisa, che per la stipula dei contratti di cui sopra è necessaria e sufficiente la sussistenza in capo ad una sola delle parti contraenti di una delle su indicate esigenze.

E' fatto obbligo al locatore di confermare l'esigenza transitoria con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza, pari ad almeno tre mesi, ridotti a quindici giorni per contratti di durata fino a tre mesi.

Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all'importo di una mensilità del canone per contratti sino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti di durata fino a diciotto mesi. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al Decreto Interministeriale 30.12.2002, così come recepito nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell'immobile, indicando con precisione i motivi di transitorietà, e tenendo conto che la determinazione del canone è rimessa alla libera pattuizione tra le parti.

Grandi proprietà

Per gli enti previdenziali pubblici, le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi l'attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, della disponibilità di più di 100 unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale), i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà interessata e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo.

In presenza della sottoscrizione di accordo integrativo, le parti potranno essere assistite nella stipulazione dei singoli contratti di locazione dalle associazioni sindacali da esse prescelte tra quelle che abbiano sottoscritto l'accordo integrativo stesso.

Tali Accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi dalle associazioni sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di derogare dalla tabella oneri accessori. Per gli enti previdenziali pubblici, si procede in analogia a quanto sopra riportato.

Commissione di conciliazione

Tra le OO. SS. firmatarie del presente accordo viene costituita una commissione di conciliazione per dirimere controversie in merito alla interpretazione e applicazione dell'accordo e del contratto di locazione.

La commissione di conciliazione stragiudiziale è costituita da due componenti scelti fra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale, sulla base delle designazioni effettuate rispettivamente dal locatore e dal conduttore. La stessa, ove i due componenti come in precedenza indicati lo ritengano necessario, potrà essere integrata da un terzo membro da loro designato, che svolgerà funzioni di Presidente.

Osservatorio comunale

L'istituzione dell'Osservatorio e la sua composizione dovrà essere definita, mediante protocollo d'intesa con l'Amministrazione Comunale, entro novanta giorni dal deposito in Comune del presente accordo territoriale.

All'interno dell'Osservatorio si costituirà:

- La "Borsa delle locazioni" con lo scopo di favorire l'accesso alla locazione da parte di gruppi socialmente disagiati, e con il compito di agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta attraverso opportune iniziative, verificato annualmente l'andamento del mercato delle locazioni sia quelle libere che quelle di cui al presente accordo.

- La "Commissione per il fondo di sostegno alla locazione agevolata" composta dai rappresentanti designati dal Comune e dalle Organizzazioni della Proprietà e degli Inquilini, con il compito di fissare i criteri di erogazione dei contributi e di predisporre i bandi comunali.

Allegato " C "

Accordo territoriale Comune di Cisterna di Latina

Attuazione della Legge n. 431 del 9/12/1998 e del Decreto Min.del 30/12/2002

PREZZI MENSILI PER MQ DI SUPERFICIE CONVENZIONALE

Zone	SUB		PREZZI UNITARI			
	FASCE					
1 - Centro Urbano	01	€	da	4,00	a	5,20
	02	€	da	3,60	a	4,90
	03	€	da	2,80	a	3,70
2 - Zona Intermedia comprensiva dei quartieri San Valentino - Collina dei Pini - Cerciabella Franceschetti	01	€	da	3,60	a	4,80
	02	€	da	3,30	a	4,50
	03	€	da	2,50	a	3,70
3 - Zone periferiche	01	€	da	3,00	a	4,00
	02	€	da	2,70	a	3,70
	03	€	da	2,00	a	2,50

Al Comune di Cisterna di Latina

**Ufficio Casa
sede**

Alla c. a. dott. Grasso

Si rimette in allegato l'Accordo Territoriale valido per il territorio del comune di Cisterna di Latina, per la stipula dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo previsti dall'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002 pubblicato sulla G.U. n. 85 del 11/04/2003.

L'accordo è stato siglato dalle seguenti Organizzazioni Sindacali:

APE – CONFEDILIZIA	in persona del V. Presidente Amedeo Palombo
ASPPI	in persona del Presidente Luigi Ferdinando Giannini
CONFAPPI	in persona del Presidente Sandra Iachella
UPPI	in persona del Segretario Umberto De Feo
SUNIA	in persona del Segretario Provinciale Vitaliano Patriarca
SICET	in persona del Segretario Provinciale Sergio Ronzoni
UNIAT	in persona del Segretario Provinciale Marco Ardisone
UGL – ASSOCASA	in persona del Responsabile di settore Emilio Di Caterino

Allegati:

- Accordo Territoriale firmato in originale
- Allegato grafico delle zone omogenee 1 e 2
- Allegato grafico della zona omogenea 3
- Tabella dei prezzi unitari di locazione (€/mq.)
- Scheda per il calcolo del canone di locazione
- Contratti tipo
- Tabella degli oneri accessori

Latina li. 28 gennaio 2005

per le OO.SS.
Vitaliano Patriarca

Aree Omogenee

Le aree omogenee vengono così individuate:

- 1. CENTRO URBANO** definito mediante perimetrazione corrispondente alla **zona 1** dell'allegato grafico "A".
- 2. ZONA INTERMEDIA** che comprende **QUARTIERE SAN VALENTINO, COLLINA DEI PINI, FRANCESCHETTI, CERCIABELLA**, completamente definita mediante perimetrazione corrispondente alla **zona 2** dell'allegato grafico "A".
- 3. ZONE PERIFERICHE** definite mediante perimetrazione corrispondente alla **zona 3** dell'allegato grafico "B".

Parametri

Per l'individuazione dell'unità immobiliare all'interno delle sub-fasce si tiene conto dei seguenti parametri:

1. Immobile costruito dopo il 1990 o completamente ristrutturato;
2. Riscaldamento autonomo;
3. Impianto a gas metano;
4. Porta d'accesso blindata;
5. Finestre con doppi vetri o doppi infissi;
6. Autorimessa singola;
7. Parcheggio (posto auto) ad uso esclusivo;
8. Piano rialzato e primo piano, o superiore con ascensore;
9. Doppi servizi per alloggi oltre 70 mq. e singoli fino a 70 mq.;
10. Condizionatore d'aria;
11. Giardino ad uso esclusivo;
12. Cantina;
13. Area verde, cortile o spazio esterno attrezzato condominiale;
14. Servizio di portineria o videocitofono o apparecchiature equivalenti;

Individuazione delle fasce di oscillazione

Il canone effettivo verrà individuato nell'ambito delle sub-fasce che vengono così determinate:

SUB-FASCIA 1 FASCIA MASSIMA Immobili con più di cinque elementi;

SUB-FASCIA 2 FASCIA MEDIA Immobili con elementi da tre a cinque;

SUB-FASCIA 3 FASCIA MINIMA Immobili con meno di tre elementi;

Superficie dell'alloggio

La superficie convenzionale da considerare per la determinazione del canone è quella utile netta che, con una tolleranza in più o in meno del 5%, è data dalla somma dei seguenti elementi:

- Unità uso abitazione (esclusi balconi, terrazze, cantine, aree accessorie, ecc.) nella misura del 100%; per i vani con altezza utile inferiore a m. 1,70 la superficie viene ridotta del 30%;
- Balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili nella misura del 25%;
- Garage singolo nella misura del 60%;
- Posto auto coperto nella misura del 50%;
- Posto auto scoperto nella misura del 40%;
- Superficie scoperta ad uso esclusivo nella misura del 15% fino ad un massimo corrispondente alla superficie dell'abitazione;
- Superficie scoperta condominiale ed altre aree attrezzate ad uso ricreativo nella misura del 10% della quota millesimale.

Determinazione del canone

Il canone, considerate la zona e la sub-fascia corrispondenti alle caratteristiche dell'alloggio, viene determinato utilizzando i valori unitari per mq. di superficie convenzionale indicati nella tabella allegata "C". Tali valori unitari potranno essere aumentati del 22% per superfici utili dell'unità uso abitazione inferiori a mq. 45, del 16% per quelle oltre mq. 45 fino a mq. 60, del 10% per quelle oltre mq. 60 fino a mq. 70; dovranno essere diminuiti del 10% per quelli superiori a mq. 130.